



Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111

A.C. 3157

Nota di analisi n. 84
6 aprile 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3157
Titolo:	Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111
Relatore per la Commissione di merito:	Cestari
Gruppo:	Lega
Relazione tecnica (RT):	non presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì

Finalità

La proposta, di iniziativa parlamentare, concerne modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

Il decreto legislativo n. 111 del 2017 reca la disciplina dell'istituto del cinque per mille IRPEF. Tra l'altro, l'art. 3, co. 1, individua le seguenti finalità cui i contribuenti possono destinare la quota della loro imposta:

- sostegno degli enti del terzo settore, regolarmente iscritti nell'apposito registro;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria;
- sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

La proposta non è corredata di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo approvato in prima lettura dal Senato (AS 1443, elaborato dalla 6^a Commissione del Senato, che ha concluso l'esame in sede redigente nella seduta del 18 giugno 2020) e trasmesso alla Camera.

Nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato una Nota tecnica (seduta del 10 giugno 2020) nella quale viene evidenziata l'opportunità di riformulare l'articolo 2, comma 2 come segue: "All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.". Tale riformulazione, oggetto di una condizione posta ai sensi dell'art. 81 Cost dalla Commissione Bilancio medesima, è recepita nel testo in esame.

Nella presente Nota sono riportate sinteticamente le disposizioni della proposta che presentano profili di carattere finanziario. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

Analisi degli effetti finanziari

Articoli 1-2 della proposta

L'articolo 1, modificando l'articolo 3 del d.lgs. n. 111 del 2017, inserisce tre le finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF, il finanziamento del fondo di assistenza per il

personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio.

L'articolo 2 dispone che all'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, a decorrere dal 2021, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel limite dell'autorizzazione di spesa complessiva prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014.

L'art. 1, co. 154, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) stabilisce, tra l'altro, che per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 525 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 (per le annualità precedenti sono stati autorizzati altri importi) e che eventuali somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il provvedimento inserisce una ulteriore finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF, ferma restando l'autorizzazione di spesa complessiva prevista dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014.

Per quanto concerne, invece, la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni, si evidenzia che il testo dispone che queste si applichino a decorrere dal 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2020: circa tale profilo, cui è correlata la copertura finanziaria, si rinvia alla successiva parte.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che - secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato su richiesta espressa del rappresentante del Governo - all'attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per la liquidazione della quota del cinque per mille, stabilendo altresì che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possano esserlo nell'esercizio successivo. Si ricorda, inoltre, che il predetto Fondo risulta allocato sul capitolo 3094^[1] dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, si rileva tuttavia che - in considerazione del tempo trascorso dall'approvazione in prima lettura del testo da parte del Senato, licenziato nel mese di giugno 2021 - appare necessario modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 2, nel senso di differire la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in esame a far data dall'anno 2022, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021, conseguentemente adeguando la clausola di copertura finanziaria, nel presupposto che l'iter legislativo del provvedimento si concluda comunque in tempo utile rispetto alle scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo d'imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Sul punto, si richiede pertanto l'avviso del Governo.

[1] Detto capitolo è denominato "Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF da utilizzare per il sostegno del volontariato, per il finanziamento della ricerca scientifica, della ricerca sanitaria e dell'università, nonché per attività sociali svolte dai comuni di residenza dei contribuenti".